

BONUS PSICOLOGO – NOVITA' L.197/2022 (Legge di bilancio 2023)

La legge di bilancio 2023 apporta alcune modifiche alla disciplina del “**bonus psicologo**”.

In particolare, l'art. 1 comma 538 della L. 197/2022, intervenendo sull'art. 1-quater comma 3 del DL 228/2021, ha:

- reso **strutturale** il bonus psicologo, riducendone tuttavia le risorse finanziarie (da 25 milioni di euro per l'anno 2022 a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024) con la conseguenza che meno soggetti potranno accedervi;
- ampliato l'importo massimo del contributo a **1.500 euro** (in luogo del precedente limite di 600 euro per il 2022).

Si ricorda che il bonus psicologo è stato introdotto dall'art. 1-quater comma 3 del DL 228/2021, il quale prevede che, considerato l'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica derivanti dall'**emergenza da COVID-19** e dalla conseguente crisi socio-economica, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano erogare un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi.

Per l'anno 2022, il contributo era fruibile nel rispetto dei **limiti finanziari** (25 milioni di euro) e dei requisiti previsti dalla norma e dal successivo decreto interministeriale di attuazione del 31 maggio 2022. L'INPS ha poi reso operativo il beneficio dettando le indicazioni di carattere normativo e le istruzioni per la presentazione della domanda con la circolare n. 83/2022 e il messaggio n. 2905/2022 (la cui scadenza di presentazione era fissata al 24 ottobre 2022).

Tenuto conto che la legge di bilancio 2023 interviene solo **finanziando** la misura anche per gli anni successivi al 2022 e modificando il limite massimo del contributo (1.500 euro), è dubbio se si dovrà attendere o meno l'emanazione di uno specifico decreto ministeriale volto ad adeguare la disciplina attuativa alle modifiche apportate dal comma 538 all'art. 1-quater comma 3 del DL 228/2021 (*cf.* dossier del Centro studi del Senato e della Camera del 24 dicembre 2022).

Con le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 emergerebbero infatti alcuni dubbi relativi sia ai **destinatari** della misura sia sugli **importi** del contributo.

Circa il primo aspetto, l'art. 2 del DM 31 maggio 2022 ha inserito tra i beneficiari del contributo le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'**emergenza pandemica** e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico. In merito, è da chiarire se il contributo per gli anni successivi al 2022 si concentrerà sulle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica derivanti dalla pandemia o se potranno accedervi persone che soffrono di tali disturbi derivanti da **ulteriori cause**.

Dovrebbero, invece, valere i requisiti da possedere al momento della presentazione della domanda e individuati dall'art. 4 del DM 31 maggio 2022 e dalla circ. INPS n. 83/2022, ovvero:

- **residenza** in Italia;
- ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a **50.000 euro**.

Ulteriore criticità riguarda l'importo del beneficio. L'art. 4 comma 2 del DM 31 maggio 2022 stabilisce infatti che il contributo varia in funzione del **valore dell'ISEE** e l'importo massimo del beneficio – che non può eccedere 50 euro per ogni seduta – era di:

- 600 euro, in caso di ISEE inferiore a 15.000 euro;

- 400 euro, in presenza di ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro;
- 200 euro, in caso di ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro.

Sul punto, considerato l'incremento da 600 euro a 1.500 euro dell'importo massimo del contributo, è dubbio se anche per gli anni successivi al 2022 il contributo sarà parametrato alle **diverse fasce di ISEE** – e se queste dovranno di conseguenza essere adeguate al nuovo limite – o se ci sarà solo un importo massimo pari a 1.500 euro (senza distinguere il contributo in base alle fasce di ISEE).

Anche se la legge di bilancio non dice nulla a riguardo, è presumibile che il beneficio dovrà essere richiesto all'INPS mediante presentazione di apposita **domanda** e pertanto sarà necessario attendere le istruzioni operative da parte dell'Istituto di previdenza.